

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIANCHI GERARDO e VALIANTE

Presentata il 3 febbraio 1970

Integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 175 del codice penale, concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 175 del codice penale prevede la possibilità da parte del giudice di concedere, a chi sia incensurato, il beneficio della non iscrizione della condanna sul certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati.

Vi sono peraltro condanne che non vengono affatto iscritte nel casellario giudiziale e cioè quelle relative a contravvenzioni per le quali è prevista la possibilità di definizione mediante oblazione.

Conseguentemente le eventuali condanne per dette violazioni non risultano dai certificati penali richiesti d'ufficio. Può, quindi, verificarsi che il beneficio della non iscrizione

venga concesso all'imputato che non faccia presente di aver subito precedente condanna per una contravvenzione oblazionabile mentre il detto beneficio viene negato a chi lo faccia presente. Ciò può determinare una palese ingiustizia nei confronti di chi sia veritiero.

D'altra parte le condanne non iscritte nei casellari giudiziali concernono, per loro natura, reati di così lieve entità da apparire giusto che non debbano essere prese minimamente in considerazione ai fini della valutazione dei precedenti penali.

I proponenti confidano perciò nell'approvazione del presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 175 del codice penale è inserito il seguente articolo 175-bis:

« Non costituiscono precedenti, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo le condanne alla ammenda che non debbano essere iscritte nel casellario giudiziale ».